



COMUNE DI CERVASCA

Provincia di Cuneo

CAP 12010 – Tel. (0171) 684820 – Fax (0171) 684830

REGOLAMENTO COMUNALE CRITERI PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS SUL TERRITORIO COMUNALE



Data 19/06/2013

Art. 1 - Finalità

Le finalità del presente regolamento sono:

- ⇒ stabilire criteri, indirizzi e prescrizioni per la installazione sul territorio comunale di dehors posizionati su suolo e aree pubbliche e/o private;
- ⇒ definire i caratteri qualitativi dei dehors, allo scopo di indirizzare la progettazione di tali manufatti e, di conseguenza, di migliorare l'ambiente urbano;

Il presente regolamento, approvato secondo le procedure previste dallo Statuto, acquista validità ed efficacia con la relativa delibera di approvazione da parte dell'Organo Comunale Competente e rimane in vigore fino a quando non venga espressamente sostituito da altro regolamento, approvato con le stesse procedure ed esplicitamente abrogante il primo.

Art. 2 - Ambito di applicazione e definizioni

Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico, privato d'uso pubblico e privato di elementi di arredo tipo "dehors", annessi a locali con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, fatta salva la normativa di settore relativa ai circoli privati.

Ai fini del presente regolamento per "dehors" si intende l'insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione insediato in sede fissa.

I "dehors" possono avere le seguenti tipologie:

- ⇒ Aperto: lo spazio occupato senza delimitazioni fisiche che determinino un ambiente circoscritto, con copertura mediante ombrelloni richiudibili nelle ore serali, o tenda a pantalera, avvolgibile o dotata di sostegni;
- ⇒ Delimitato: lo spazio occupato con delimitazioni fisiche laterali o frontali che determinino un ambiente circoscritto con copertura mediante ombrelloni richiudibili o tenda a pantalera, avvolgibile o dotata di sostegni. Gli elementi di delimitazioni possono essere fioriere, parapetti, ringhiere, transenne con altezza massima di mt 1,50. Le eventuali fioriere devono essere adornate con piante sempreverdi o essenze floreali, prive di spine e tenute a regola d'arte.
- ⇒ Padiglione: il manufatto coperto formato da un insieme di elementi mobili o smontabili, comunque facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico sulle aree pubbliche, private di uso pubblico o private, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, con le caratteristiche tecniche di cui al successivo art. 4;

L'elemento di arredo "dehors", come sopra definito, deve essere caratterizzato da "precarietà e facile rimovibilità" e deve essere diretto esclusivamente a soddisfare l'esigenza temporanea legata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e inoltre, nel caso di installazione su suolo pubblico, alla concessione del suolo stesso. Conseguentemente esso non può surrogare i requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione alimenti e bevande.

Art. 3 - Criteri generali per la collocazione dei "dehors"

Il titolare di locale con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che intenda collocare un "dehors", deve ottenere dal Comune il titolo abilitativo edilizio di cui al successivo art. 6 e, qualora insista su suolo pubblico o su suolo privato d'uso pubblico, la concessione di occupazione di suolo pubblico di cui al successivo art. 7.

In presenza di vincoli di tutela previsti dal Dlgs. 22/01/2004 N° 42 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere la preventiva necessaria autorizzazione stabilita nel suddetto decreto legislativo, anche nel caso in cui il "dehors" venga installato nell'ambito e/o in prossimità del bene vincolato.

I "dehors" devono essere installati in prossimità dell'esercizio di cui costituiscono pertinenza, garantendo la maggiore attiguità possibile. L'occupazione di suolo pubblico per i "dehors", incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, deve coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.

L'installazione di strutture tipo "dehors" a padiglione su suolo privato posto a confine o in prossimità di spazi pubblici, con i limiti massimi e le caratteristiche di cui al successivo art. 4, è soggetta tra l'altro al nulla osta dell'ente proprietario della strada e/o spazio pubblico.

Il posizionamento di strutture “dehors”, se non realizzato in aree cortilizze private, deve essere frontistante l'affaccio su strada dell'unità immobiliare del richiedente. Non è consentito installare “dehors” o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada, con la sola facoltà di derogare per quanto riguarda il rispetto della distanza dalle strade. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i “dehors” non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza: la distanza dall'intersezione non deve essere comunque inferiore a 6,00 metri e va misurata dal filo del marciapiede. Eventuali deroghe alla distanza indicata di metri 6,00 potranno essere concesse in casi eccezionali, previo parere favorevole e vincolante dell'ente proprietario della strada.

Non è consentito installare “dehors” o parti di esso se per raggiungerli, dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi, è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, ad eccezione di strade con traffico estremamente limitato.

In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici.

Qualora l'installazione del “dehors” interferisca con la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà ai necessari adeguamenti, previo accordo con i competenti uffici comunali e con oneri a suo carico.

Non è comunque consentito installare “dehors” o parti di esso su sede stradale soggetta a divieto di sosta o interessata dalla fermata di mezzi di trasporto pubblici.

L'area occupata dal “dehors” non deve interferire con reti tecniche o elementi di servizio (chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, toponomastica, illuminazione, etc...) limitandone il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione, se non per casi esplicitamente ammessi e assentiti dal competente Ufficio Tecnico.

Il dehors non deve occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi autorizzati dal Comune.

Nelle ore di chiusura delle attività gli arredi mobili dei “dehors aperti” insistenti su suolo pubblico devono essere rimossi; sedie e tavolini possono essere eventualmente accatastati garantendo che gli accatastamenti non alterino il decoro e la visibilità dei luoghi. In occasione di chiusura prolungata (oltre i 5 giorni) tavolini e sedie devono essere ritirati e custoditi in un luogo privato.

Il “dehors” deve essere realizzato in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e deve risultare accessibile ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate, sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda, da valutarsi a giudizio insindacabile della competente struttura comunale.

Tutti gli elementi che costituiscono il “dehors”, in quanto smontabili o facilmente rimovibili, non devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie, ma solo ancoraggi mediante zavorrature. Le bullonature sono consentite solo in presenza di pavimentazioni non di pregio e previa dichiarazione tecnica che attesti l'assenza di soluzioni alternative atte a garantire la sicurezza della struttura.

I “dehors” devono essere staticamente idonei, dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento, pioggia ecc.). In particolare, per quelli di tipo a padiglione, è necessario ottemperare agli eventuali adempimenti di legge in materia di sicurezza strutturale. I “dehors” vanno preferibilmente ornati ed abbelliti con fiori freschi e/o piante ornamentali di ridotte dimensioni, che non creino ostacolo al passaggio. Gli eventuali sistemi di riscaldamento per esterno devono prevedere la massima sicurezza e bassi consumi energetici mediante riscaldatori di ultima generazione ad alto rendimento.

Per le coperture in tessuto devono essere usati materiali non lucidi i cui colori o fantasie, per un corretto inserimento nel contesto, risultino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti.

Art. 4 - Caratteristiche tecniche dei “dehors” di tipo a padiglione

Per quanto riguarda gli aspetti formali, i “dehors” di tipo a padiglione nel loro insieme devono presentare i caratteri di minimo impatto nell'inserimento contestuale ed una coerenza complessiva con gli altri elementi di arredo urbano preesistenti e correttamente inseriti nello spazio circostante. In particolare devono avere forma geometrica semplice e regolare, con ridotta visibilità della copertura soprattutto nei casi di edifici di particolare pregio.

I “dehors” di tipo a padiglione, non possono avere, in ogni caso, superficie coperta superiore a mq 30 per ogni attività con somministrazione di alimenti e bevande. Ferma restando tale superficie massima, in caso di occupazione del suolo pubblico dovrà essere valutata la compatibilità della stessa, per consistenza e conformazione, con il contesto nel quale viene inserita.

Per i “dehors” di tipo a padiglione, in generale, sono da preferire soluzioni di tipo modulare.

La struttura portante del “dehors” di tipo a padiglione deve essere costituita da elementi in legno o in profili metallici verniciati, di sezioni ridotte al minimo indispensabile. La copertura dovrà essere realizzata in tessuto impermeabilizzato o tela plastificata di colore naturale o altro colore da campionarsi, pannelli in lastre di plexiglas, polycarbonato trasparente, vetro infrangibile, pannelli opachi o con materiali leggeri deformabili, il tutto con soluzioni cromatiche adeguate al contesto. Dovrà comunque essere regimentata la regolare raccolta delle acque piovane nonché la loro canalizzazione e deflusso. Sul perimetro del manufatto possono essere installati elementi trasparenti di delimitazione e tamponamento in plexiglas, lastre di polycarbonato trasparente o centro infrangibile, per eliminare l'esposizione al vento ed allo smog fatta salva la possibilità di realizzare una zoccolatura opaca che tuttavia non dovrà superare l'altezza di un metro. Tali elementi devono essere facilmente asportabili e devono essere armonici con i profilati della struttura e con il contesto d'intorno.

L'altezza del “dehors” di tipo a padiglione deve essere proporzionata a quella delle aperture al piano terreno del fronte edificato interessato.

Le scritte/logo di identificazione dell'esercizio devono essere situate negli eventuali paramenti perimetrali trasparenti di delimitazione e tamponamento ed avere caratteri coerenti con quelli utilizzati per le insegne o scritte fisse negli edifici di contesto; non è ammesso l'inserimento di scritte pubblicitarie di qualsiasi genere.

Le pedane non sono ammesse salvo in situazioni di pavimentazione particolarmente sconnessa o pendente, tale da rendere impraticabile la posa di tavolini e sedie, o nei casi in cui si renda necessario il raccordo con il marciapiede. Le eventuali pedane dovranno comunque essere accessibili a soggetti diversamente abili ed essere realizzate in materiali facilmente smontabili, non deperibili, compatti e privi di intercapedini in modo da impedire qualsiasi accumulo di rifiuti. Su materiali lapidei o pavimentazioni pregiate il suolo deve essere lasciato a vista; pertanto non è ammesso l'uso di pedane se non nei casi particolari in cui sia necessario colmare un dislivello significativo o eliminare barriere architettoniche.

All'interno dei “dehors” di tipo a padiglione non dovranno essere installati impianti fissi di climatizzazione. Per il riscaldamento invernale potranno eventualmente essere installati irradiator di calore movibili, alimentati da combustibile gassoso con bombole di capacità non superiore a 10/15 kg a condizione che garantiscano le necessarie condizioni di sicurezza antincendio.

Eventuali impianti per l'illuminazione ed elettrici in generale dovranno essere completamente rimovibili e non dovranno comportare in alcun modo la realizzazione di percorsi sotto traccia su pareti o pavimentazioni, fermo restando il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza. In ogni caso il posizionamento e il funzionamento di tali impianti non dovranno arrecare alcun fastidio. Per gli impianti elettrici dovrà essere prodotta dall'installatore la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 e s.m.i. Dovrà altresì essere acquisita anche la certificazione relativa all'impianto di messa a terra del “dehors”.

Art. 5 - Manutenzione dei “dehors”

I “dehors” devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico- sanitario, di sicurezza e di decoro a cura del titolare dell'autorizzazione, sia esso proprietario o gestore del pubblico esercizio.

Per i “dehors” che insistono su suolo pubblico o privato d'uso pubblico, in caso di inottemperanza all'obbligo di manutenzione l'amministrazione comunale, previa verifica dell'inadempimento, potrà procedere d'ufficio alla rimozione coatta del “dehors” deteriorato, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuova autorizzazione, ma semplice comunicazione al Comune.

Lo spazio pubblico dato in concessione per l'installazione di un “dehors” deve essere mantenuto in perfetto stato igienico- sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio. Eventuali danni alle pavimentazioni ed alle essenze arboree, in caso di mancata riparazione da parte del concessionario, saranno ripristinati a cura del Comune e successivamente addebitati al titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione anche con l'eventuale escussione della fidejussione o utilizzo del deposito cauzionale.

Art. 6 - Titolo abilitativo edilizio per i “dehors”

Non rientrano in nessun modo nella disciplina edilizia, e dunque neppure tra le attività di edilizia libera, in quanto non costituiscono “opere edilizie”, l’arredamento da esterno per realizzare “dehors aperti” o “dehors delimitati” al servizio di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: ombrelloni, pedane, fioriere, sedie, tavoli, divani a dondolo, parapetti, ringhiere, transenne con altezza massima di mt 1,50. Se tale arredamento da esterno per realizzare “dehors aperti” o “dehors delimitati” al servizio di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande viene ubicato su suolo pubblico o su suolo privato gravato da uso pubblico, occorre tuttavia acquisire la concessione per l’occupazione del suolo pubblico di cui al successivo art. 7.

Per i “dehors” a padiglione, a servizio di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di norma trova applicazione il principio generale per il quale occorre un titolo edilizio trattandosi di manufatti destinati ad un utilizzo non temporaneo. Il discrimine, tra temporaneo e non, è stabilito ai fini edilizi, dall’art. 6 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. il quale, nell’individuare l’attività edilizia libera, assoggetta a semplice comunicazione di inizio lavori e non al titolo abilitativo edilizio le sole opere dirette a soddisfare obiettive necessità contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.

Si considerano quindi esenti dal titolo edilizio i “dehors” a padiglione destinati a soddisfare necessità contenute nel lasso di tempo di novanta giorni. Per la realizzazione dei “dehors” a padiglione destinati ad un uso temporaneo è quindi sufficiente proporre la comunicazione di inizio lavori ex art. 6 - comma 2 - lettera b) - del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Sono invece subordinati al regime giuridico del permesso di costruire i manufatti destinati ad un uso duraturo, intendendosi per tale l’uso prolungato oltre i novanta giorni. Se i “dehors” a padiglione destinati ad uso duraturo insistono su suolo pubblico sulla base di una concessione di occupazione temporanea, una volta che viene meno tale concessione temporanea, viene altresì meno il titolo edilizio che legittima la realizzazione e il mantenimento del “dehors” e l’opera diventa priva di titolo con il conseguente obbligo alla sua rimozione.

Al fine dell’ottenimento del permesso di costruire, il titolare dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, deve presentare apposita richiesta in bollo corredata dalla seguente documentazione in duplice copia:

- a) breve relazione tecnica descrittiva dell’intervento, con indicazione della disciplina viabilistica vigente nell’ambito interessato dalla realizzazione del “dehors”;
- b) adeguata documentazione fotografica del luogo corredata da planimetria con i punti di presa fotografica;
- c) planimetria dello stato di fatto dell’area interessata riportante, in scala adeguata, l’eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico e/o di passaggi pedonali e/o di chiusini per sottoservizi;
- d) planimetria dello stato di progetto dell’area interessata in scala adeguata con individuazione dell’installazione proposta con le relative distanze da strade, confini, etc...;
- e) piante, prospetti e sezioni quotati dell’installazione proposta, in scala adeguata, che illustrino le caratteristiche della struttura (situazione estiva ed invernale, ove siano previste soluzioni diverse) con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti al contesto edificato adiacente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione. Qualora il progetto dovesse riguardare la sola posa di tavolini, sedie ed ombrelloni (de hors aperto) può essere ritenuta sufficiente la produzione di una planimetria con evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto e di progetto dell’area interessata.
- f) indicazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie e, se previsti, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;
- g) nulla osta della proprietà dell’edificio (condominio) e del proprietario dell’unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata. Nel caso l’occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente, occorre il nulla osta della proprietà dell’edificio (condominio), del proprietario dell’unità immobiliare e dell’esercente del negozio adiacente. Qualora il “dehors” interessi aree antistanti negozi, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve essere prodotto l’assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell’amministrazione dello stabile,

secondo i soggetti interessati. Nel caso di “dehors” collocato nel raggio sferico di 5,00 ml. da finestre di altra proprietà è comunque necessario il nulla osta del proprietario interessato.

- h) attestazione, a firma di tecnico abilitato, circa il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nelle costruzioni con particolare riferimento alla capacità di resistenza alle azioni degli agenti atmosferici;
- i) dichiarazione di fattibilità strutturale ai sensi della D.G.R. N° 4-3084 del 12/12/2011 a firma del progettista strutturale;
- j) nulla osta dell'ente proprietario della strada e/o spazio pubblico, se diverso dal Comune, qualora il “dehors” insista su sedime stradale o su suolo privato posto a confine di strade o in prossimità di spazi pubblici.
- k) copia della concessione per l'occupazione del suolo pubblico, se necessaria.

Ad avvenuto rilascio del permesso di costruire da parte del Comune, prima dell'inizio dei lavori, per i “dehors” a padiglione, dovrà essere presentata la denuncia ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Al momento dell'installazione e della messa in esercizio di un “dehors” a padiglione il titolare del permesso di costruire dovrà produrre allo Sportello Unico per l'Edilizia:

- ⇒ comunicazione di fine dei lavori di installazione;
- ⇒ dichiarazione di conformità delle opere realizzate al progetto approvato a firma di tecnico abilitato;
- ⇒ dichiarazione di rispetto, in fase esecutiva, della normativa sulle barriere architettoniche a firma di tecnico abilitato;
- ⇒ dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 per l'impianto elettrico.

Art. 7 - Concessione per l'occupazione del suolo pubblico per i “dehors”

Se la realizzazione del “dehors” interessa il suolo pubblico o il suolo privato gravato da uso pubblico, il titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione di che intenda collocare un dehors stagionale o permanente deve presentare apposita richiesta in bollo alla struttura comunale competente di concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

L'istanza di concessione per l'occupazione del suolo pubblico deve obbligatoriamente contenere:

- ⇒ I dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
- ⇒ L'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- ⇒ L'entità (espressa in metri quadrati o lineari) e la durata temporale dell'occupazione oggetto dell'istanza;
- ⇒ L'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- ⇒ La descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- ⇒ L'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento a rimuovere, a scadenza del termine di concessione, i manufatti realizzati ed a ridurre in pristino l'originario stato dei luoghi.

L'istanza di concessione per l'occupazione del suolo pubblico deve essere corredata da:

- ⇒ copia del progetto da proporre per ottenere il titolo autorizzativo edilizio se necessario;
- ⇒ polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, prestata a favore del Comune, a garanzia degli eventuali danni causati al suolo occupato, per un importo forfettario stabilito in € 500,00 per “dehors aperti”, in € 1.000,00 per “dehors delimitati” ed in € 3.000,00 per “dehors a padiglione”.

Il provvedimento di concessione viene rilasciato previo pagamento del canone per occupazione spazi ed aree pubbliche.

La concessione è rilasciata a titolo personale e non ne è cedibile o trasferibile in alcuna ipotesi ed in caso di rinuncia è necessario munirsi di un nuovo nulla osta preventivo e di una nuova concessione.

La concessione va conservata ed esibita a richiesta del personale addetto al controllo ed alla vigilanza.

La concessione di occupazione suolo pubblico può essere:

- ⇒ “stagionale” se la concessione ha durata inferiore a mesi sei;
- ⇒ “temporanea” se la concessione ha durata inferiore a mesi dodici;
- ⇒ “permanente” se la concessione ha durata superiore a dodici mesi e sino a mesi trentasei.

La concessione di occupazione suolo pubblico per l'installazione di un "dehors" può essere soggetta a rinnovo con le modalità riportate nei successivi articoli.

Art. 8 - Rinnovo della concessione per l'occupazione del suolo pubblico per i "dehors"

La concessione di occupazione suolo pubblico per l'installazione di un "dehors" può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni che ne hanno consentito il posizionamento. Può essere autorizzato a un solo rinnovo se trattasi di concessione stagionale, sono ammessi due rinnovi consecutivi se trattasi di concessione "temporanea" ed infine è autorizzabile ad un solo rinnovo se trattasi di concessione "permanente". Quando la concessione di occupazione suolo pubblico per l'installazione di un "dehors" non è più rinnovabile e comunque possibile ripresentare una nuova richiesta.

In occasione di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico per l'installazione di un "dehors", il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo almeno 60 giorni prima della scadenza, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del "de hors" rispetto a quello precedentemente autorizzato, la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi dovuti inerenti il "de hors" (riferiti all'anno precedente) o in alternativa una dichiarazione attestante il pieno assolvimento di quanto dovuto. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.

Il provvedimento di rinnovo della concessione viene rilasciato previo pagamento del canone per occupazione spazi ed aree pubbliche.

Art. 9 - Applicazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico con i "dehors"

Le occupazioni del suolo pubblico sono disciplinate dal Regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche.

Il canone è determinato in ragione dell'effettiva occupazione di suolo pubblico espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore della cifra decimale.

L'occupazione di aree e spazi pubblici comporta il pagamento al Comune di un canone determinato, nell'atto concessorio, ai sensi del Regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 10 - Sospensione delle concessione di occupazione del suolo pubblico per i "dehors"

Per esigenze contingibili ed urgenti o di pubblico interesse, il Comune può ordinare la rimozione immediata, a carico degli esercenti, dei "dehors" di cui al presente regolamento insistenti su suolo pubblico o su suolo privato gravato da uso pubblico.

Ogni qualvolta nell'area interessata dall'occupazione debbano effettuarsi lavori di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, il Comune dovrà provvedere a comunicare tempestivamente all'esercente per iscritto la data in cui il suolo dovrà essere reso libero. In tal caso la rimozione, a carico dell'esercente, dovrà avvenire entro e non oltre venti giorni dalla comunicazione predetta.

I "dehors" rimossi a seguito di sospensioni di cui ai paragrafi precedenti potranno essere reinstallati alla ultimazione dei lavori che ne hanno determinato la rimozione.

Art. 11 - Revoca della concessione di occupazione del suolo pubblico per i "dehors"

La concessione per l'occupazione del suolo pubblico per i "dehors" può essere revocata, previo avvio del procedimento, qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

- a) quando agli arredi autorizzati siano state apportate modifiche rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
- b) quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
- c) qualora la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e/o cose;
- d) nei casi di revoca previsti dal Regolamento Comunale per la Concessione di spazi ed aree pubbliche.

Il Comune può inoltre revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, la concessione per l'occupazione del suolo pubblico per i "dehors", qualora sopravvengono motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

Art. 12 - Rinuncia alla concessione di occupazione del suolo pubblico per i "dehors"

Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione scritta diretta al Comune. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e lo svincolo della fidejussione bancaria o assicurativa cauzionale. Non sono rimborsabili gli altri eventuali oneri corrisposti dal concessionario per ottenere il rilascio del provvedimento amministrativo di concessione. Se l'occupazione è incorso all'atto della comunicazione della rinuncia, il rimborso del canone già corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione. Si darà altresì corso allo svincolo della fidejussione bancaria o assicurativa cauzionale.

Art. 13 - Occupazione abusiva del suolo pubblico con i "dehors"

Le occupazioni di suolo pubblico con "dehors" prive della necessaria autorizzazione dovranno essere tempestivamente rimosse e comportano per il contravventore l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 14.

Art. 14 - Sanzioni

Le occupazioni di suolo pubblico con "dehors" prive della necessaria autorizzazione, perché trattasi di "dehors" mai autorizzato, non rimosso a seguito di revoca della concessione o non rimosso a scadenza della concessione, sono punite in esito a verbale di contestazione redatto dalla Polizia Municipale, con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al doppio rispetto al canone non versato per l'occupazione del suolo pubblico.

Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura variabile da € 100,00 ad € 516,00 in funzione della gravità della violazione. Ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo è il Responsabile dell'Ufficio competente del Comune.

Art. 15 - Vigilanza

La vigilanza circa il rispetto delle norme di cui al presente Regolamento è demandata alla Polizia Municipale.

Il controllo dell'avvenuto pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico è competenza dell'Ufficio Tributi Comunale.

Art. 16 - Norme transitorie e finali

Tutti i "dehors" già installati, esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento, dovranno uniformarsi alle nuove disposizioni regolamentari entro sei mesi dal momento in cui il presente Regolamento sarà divenuto esecutivo.